



IL RETTORE

Su proposta del Dirigente dell'Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti

- Vista** la Convenzione sottoscritta in data 13 giugno 2016 con Regione Lombardia con la quale si affidava per il periodo 1.7.2016 – 30.6.2018 all'Università degli Studi di Milano Bicocca la gestione diretta delle politiche in materia di sostegno la diritto allo studio universitario nei riguardi degli studenti iscritti all'Ateneo;
- dato atto** che a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente comma l'Università degli Studi di Milano Bicocca veniva così anche ad assumere la gestione dei servizi di residenzialità in favore degli studenti beneficiari di provvidenze economiche (c. d. borsa di studio alloggi) secondo quanto previsto, nelle more di attuazione del D.Lgs. 68/2012, dalle disposizioni fissate dalla legge Regione Lombardia 33/2004, s.m.i., dal DPCM 9 aprile 2001, s.m.i., attuativo dell'articolo 4 della L. 390/91, s.m.i.;
- preso atto** che la gestione dei servizi di cui sopra si viene ad affiancare alla più ampia gestione dei servizi di residenzialità dell'Ateneo (foresteria, congressistica, ecc...) alla generalità degli utenti delle strutture dell'Ateneo e che la totalità di tali servizi di residenzialità è a far tempo dal 1 gennaio 2017 affidata, in regime di concessione, ad unico operatore economico, giusto espletamento di apposita procedura di evidenza pubblica
- attesa** di adottare un nuovo regolamento per la convivenza nelle Residenze Universitarie ed Unità Abitative che tenesse conto del mutato scenario che regolamenta l'accesso a tali servizi rispetto a quanto precedentemente in uso e recepito nel regolamento attualmente in essere che riprende la precedente normativa del disciolto Consorzio interuniversitario;
- preso atto** che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 gennaio 2018 si è provveduto alla consegna di bozza di tale nuovo regolamento (deliberazione numero 4/2018) e che tale regolamento è stato approvato con modifiche nella successiva seduta del giorno 20 marzo 2018 (deliberazione 150/2018);
- visto** la Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con decreto rettorale 10332/15 del 3.3.2015

atteso

che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate

1) di emanare il seguente Regolamento di convivenza nelle Residenze ed Unità Abitative:

Art. 1 – RESIDENZE UNIVERSITARIE

1.1 Le Residenze universitarie e le Unità abitative sono strutture abitative destinate ad ospitare studenti universitari italiani e stranieri iscritti all'Università degli Studi di Milano-Bicocca o dalla stessa autorizzati, a qualsiasi titolo, a soggiornarvi (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano quali esempi i beneficiari di borsa di studio alloggio, gli studenti aderenti ai programmi di scambi internazionali, i visiting students e visiting professors, gli studenti partecipanti alle summer school organizzate dall'Università). Tali strutture abitative possono altresì ospitare terzi autorizzati al soggiorno secondo le disposizioni di cui ai patti contrattuali in essere con la società che per conto dell'Ateneo cura, in regime di concessione, i servizi di ospitalità presso le Residenze universitarie e le unità abitative.

1.2 All'atto dell'ammissione nella Residenza o nella Unità abitativa ogni ospite dovrà sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e senza riserva o eccezione alcuna.

1.3 L'assegnazione della camera è personale e all'ospite assegnatario è fatto divieto di cederne l'uso o l'utilizzo, anche temporaneo, ad altri. Ogni forma di abuso comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, fino alla revoca del beneficio dell'ospitalità, fatto salvo il diritto dell'Università di procedere comunque alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

1.4 Presso le strutture abitative dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca non è possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza, mentre è possibile stabilirvi il domicilio.

Art. 2 – NORME DI COMPORTAMENTO

2.1 Gli ospiti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e, nel rapporto con gli altri ospiti e con il personale universitario o dipendente del Gestore dei servizi alberghieri presso l'immobile, al rispetto delle regole

fondamentali di civile convivenza che attengono alla vita in comunità (tolleranza, rispetto degli altri, collaborazione).

2.2 In particolare tutti gli ospiti indistintamente sono sempre tenuti a:

- osservare le vigenti disposizioni di Legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dall'Ateneo e dal Gestore dei servizi alberghieri che hanno attinenza con la vita nella Residenza o Unità abitativa;

- corrispondere all'Università o, se del caso, al Gestore dei servizi alberghieri la relativa retta dell'alloggio, rispettando le scadenze previste per le varie tipologie di ospitalità. Il ritardo superiore ad un mese può comportare la revoca dell'ospitalità;

- curare personalmente la pulizia e il decoro della camera assegnata e consentire che gli addetti vi svolgano le pulizie periodiche secondo le modalità e tempistiche stabilite tra il Gestore dei servizi alberghieri e l'Università;

- custodire la chiave della camera assegnata e consegnarla al portiere ad ogni uscita dalla Residenza. Gli assegnatari di alloggio presso le unità abitative saranno direttamente responsabili delle chiavi loro affidate e della loro custodia. Ogni spesa derivante dallo smarrimento della chiave assegnata sarà a totale carico dell'ospite.

- fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni, con un particolare richiamo alle pulizie e allo smistamento dei rifiuti nelle cucine ad uso comune;

- esporre avvisi, cartelli ecc. solo negli spazi appositamente riservati;

- controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente al personale preposto eventuali guasti o danneggiamenti;

- utilizzare esclusivamente elettrodomestici in dotazione all'Unità abitativa o alla Residenza;

- acquisire l'informativa sulla sicurezza e partecipare obbligatoriamente alla prova di evacuazione. La mancata partecipazione alla prova di evacuazione potrà comportare l'avvio del procedimento disciplinare secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

2.3 Le spese delle utenze sono comprese nella retta di soggiorno. Relativamente alle Unità abitative qualora fossero riscontrati consumi per utenze superiori all'ammontare medio delle spese sostenute presso le camere site all'interno delle Residenze Universitarie, l'Ateneo o il Gestore dei servizi alberghieri si riservano la facoltà di procedere all'esecuzione di controlli per individuare la causa e adottare i provvedimenti del caso, ivi compreso l'eventuale addebito della parte eccedente all'ospite in caso di riscontrato comportamento non diligente.

Art. 3 – RAPPORTI CON IL GESTORE DEI SERVIZI ALBERGHIERI

3.1 La gestione dei servizi alberghieri presso le Residenze Universitarie e le Unità abitative è affidata dall'Università a ditte di fiducia individuate tramite procedura ad evidenza pubblica.

3.2 I rapporti di ospitalità tra gli studenti ospiti e il Gestore dei servizi alberghieri sono regolati dalla legge che disciplina i rapporti tra albergatori e clientela per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal contratto posto in essere dall'Università ed il Gestore dei servizi alberghieri. Il Gestore dei servizi alberghieri risponde delle cose e dei valori di proprietà dei residenti, nei limiti e modi previsti dai patti contrattuali in essere con l'Università.

3.3 Relativamente alle unità abitative, l'Università ed il Gestore dei servizi alberghieri sono sollevati in ogni caso da ogni responsabilità in caso di furti, intrusioni od occupazioni che l'ospite dovesse subire.

3.4 Il Gestore dei servizi alberghieri provvede:

- al controllo degli accessi e delle presenze nella Residenza;
- alla custodia delle chiavi delle Residenze;
- al controllo delle persone che utilizzano i servizi della Residenza;
- alle pulizie delle camere e degli spazi comuni delle Residenze e alla pulizia delle Unità abitative;
- ai piccoli interventi di manutenzione delle camere delle Residenze e delle Unità abitative (in ogni portineria si trova un modulo di richiesta degli interventi).

3.5 Il servizio di portineria è attivo sull'intero arco della giornata, mentre il servizio di smistamento telefonate nelle stanze è attivo dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di ogni giorno di apertura delle Residenze.

Art. 4 – DIRITTI DEI RESIDENTI

4.1 Gli ospiti hanno diritto:

- ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura delle strutture abitative secondo il periodo assegnato;
- ad avere in dotazione il corredo del posto letto assegnato e al cambio biancheria, secondo frequenza e modalità previste dai patti contrattuali in essere tra l'Università ed il Gestore presso ogni Residenza;
- ad utilizzare le strutture ed i beni delle Residenze, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli altri utenti. Qualora la residenza dove è ubicato l'alloggio assegnato non sia dotata di alcuni servizi comuni presenti presso altre Residenze dell'Università, l'ospite ha diritto di usufruirne secondo modalità e tempistiche concordate per ogni singola Residenza;
- alla pulizia dei luoghi comuni;
- alla pulizia della camera, come stabilito per ogni Residenza. La Gestione provvederà con appositi avvisi a dare notizia dei turni delle pulizie posti in

essere presso la Residenza. Per facilitare i lavori di pulizia le camere dovranno essere sgombre da ogni intralcio;

- ad avanzare proposte sul funzionamento delle Residenze tramite i propri rappresentanti.

Art. 5– DIVIETI

5.1 E' fatto divieto di:

- sublocare o comunque consentire l'uso, anche momentaneo ed a qualsiasi titolo, a terzi della camera assegnata (pena decadenza del diritto di assegnazione e denuncia alla autorità di Pubblica Sicurezza);
- arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 8.00; nelle restanti ore della giornata è comunque vietato utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici ecc. ad alto volume;
- giocare d'azzardo, detenere armi di qualsiasi tipo, sostanze stupefacenti, bevande alcoliche, sostanze nocive e materiali infiammabili (candele di ogni tipo comprese) o esplosivi;
- tenere animali, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle vigenti normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani guida per non vedenti);
- collocare sui terrazzi, sui davanzali o su qualsiasi sporgenza esterna qualsiasi oggetto, al fine di non creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei passanti;
- collocare, anche momentaneamente, materiale ingombrante, - compresi stendibiancheria, contenitori di rifiuti di qualsiasi genere - negli spazi comuni o corridoi, con una particolare attenzione per le vie di fuga in caso di incendio od altra emergenza;
- tenere feste non autorizzate;
- installare mobili non di proprietà dell'Ateneo;
- apportare modifiche ai locali, tinteggiare gli stessi, affiggere poster in modo tale che la loro rimozione comporti la necessità di interventi di tinteggiatura / stuccatura;
- asportare mobili o attrezzature in dotazione alla Residenze o Unità abitativa;
- introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo senza la previa espressa autorizzazione dell'Università o del Gestore dei servizi alberghieri;
- installare congegni di chiusura diversi da quelli in dotazione: il personale dell'Ateneo e il personale della Gestione potranno effettuare ispezioni periodiche delle camere;
- tenere fornelli per vivande, stufe di riscaldamento o altre attrezzature irradianti calore non espressamente autorizzate dall'Università o dal gestore dei servizi alberghieri;

- installare elettrodomestici, manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo e utilizzare prese multiple, come anche apportare qualsiasi modifica agli ulteriori eventuali impianti presenti presso la stanza (idrico, ecc.). L'utilizzo di eventuali elettrodomestici non previsti nella dotazione iniziale potrà essere consentito solo previa autorizzazione esplicita dell'Ateneo o del Gestore dei servizi alberghieri, e comunque questi dovranno essere sempre conformi al D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e alle norme CEI, sue successive modificazioni ed integrazioni;
- fumare in ogni luogo senza eccezione alcuna;
- sostare in portineria per periodi prolungati e per motivi non attinenti ai normali rapporti con la gestione dei servizi alberghieri;
- assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio, anche potenziale, per le persone o di danneggiamento per le cose o che costituiscano violazioni di Leggi e Regolamenti vigenti;

Art. 6 - ASSENZE

6.1 Tutti gli ospiti, compresi quelli delle unità abitative, sono tenuti obbligatoriamente a segnalare, per iscritto, al portiere di turno che ne prende nota su un apposito registro, le assenze superiori a 10 giorni.

6.2 Qualora uno studente assegnatario di posto alloggio in regime di diritto allo studio universitario, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi fuori sede, è tenuto a segnalare al Settore Servizi all'Utenza dell'Ateneo, tramite il gestore dei servizi alberghieri, la durata dell'assenza e a produrre la relativa documentazione. In tali casi lo studente è obbligato a liberare la stanza dai propri effetti personali e l'Università si riserva l'utilizzo della camera limitatamente al periodo d'assenza indicato.

Art. 7 – MALATTIE

7.1 Gli ospiti sono tenuti a denunciare immediatamente al Gestore dei servizi alberghieri malattie contagiose, ritenute tali o certificate da personale medico sanitario.

7.2 L'Ateneo, in presenza di determinate malattie, con provvedimento motivato e nel rispetto della privacy dell'ospite, può sospendere momentaneamente l'assegnatario dal posto letto fino alla completa guarigione, che dovrà essere certificata da idonea struttura sanitaria.

Art. 8 – TRASFERIMENTI E MOBILITA' INTERNA

8.1 Nel corso di ciascun anno di assegnazione, lo studente ospite in regime di diritto allo studio universitario ha facoltà di richiedere, senza che da ciò derivi alcun diritto allo stesso od obbligo per l'Università, il trasferimento verso le altre strutture abitative o il trasferimento di camera all'interno della Residenza nella quale gli è stato assegnato il posto alloggio.

8.2 L'Università o il Gestore dei servizi alberghieri può disporre, a proprio insindacabile giudizio, trasferimenti di camera o di Residenza, qualora questi siano ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli ospiti della Residenza.

Art. 9 – UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNI

9.1 Sono a disposizione degli ospiti presso ciascuna Residenza universitaria spazi comuni per la realizzazione di attività ricreative, culturali e formative.

9.2 L'accesso alle sale studio, alle sale ricreative e alle cucine comuni è riservato agli ospiti della Residenza universitaria. I visitatori possono accedere nelle sale e spazi comuni solo se accompagnati dagli ospiti della residenza, i quali sono responsabili in solido, anche legalmente, del loro comportamento e di eventuali danni da questi causati. In ogni caso anche i visitatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

9.3 L'utilizzo degli appositi spazi comuni per convegni o altre iniziative promosse da soggetti estranei deve essere autorizzato espressamente e preventivamente dall'Ateneo.

Art. 10 – VISITATORI ESTERNI

10.1 Ogni ospite può ricevere visite dalle ore 8.00 alle ore 24.00 per un numero massimo di n. 2 persone e comunque nel rispetto del limite massimo di ospiti esterni fissato dai piani di sicurezza vigenti presso ciascuna Residenza, e previo consenso del compagno di stanza.

10.2 E' responsabilità dell'ospite:

- recarsi in portineria per ricevere il visitatore;
- fare in modo che il visitatore depositi in portineria un documento di riconoscimento da ritirare al termine della visita (ciò al fine di consentire la registrazione e l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita da parte dell'addetto alla portineria);
- curare che il visitatore lasci la Residenza o l'Unità abitativa entro le ore 24.00;
- curare altresì che il visitatore si comporti civilmente (cfr. art. 9 su responsabilità per comportamento e danni).

10.3 E' consentito l'ingresso accompagnato, e sempre in via temporanea nei limiti orari di cui sopra, di minorenni presso la residenza. Con l'accettazione dell'ingresso del minorenne l'ospite esime e solleva l'Università ed il Gestore dei servizi alberghieri da ogni responsabilità in merito.

Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

11.1 L'Ateneo o il Gestore, attraverso il proprio personale preposto, si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare il buon

funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato, con preavviso.

11.2 Gli ospiti dovranno consentire obbligatoriamente l'accesso alla camera al personale di pulizia come anche agli addetti ai servizi di manutenzione (questi ultimi saranno, se possibile, accompagnati da personale dell'Ateneo o dalla Gestione).

11.3 Per interventi straordinari ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso.

- Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato tre volte all'anno dal personale del Servizio.

11.4 L'Università, od il gestore su espressa autorizzazione dell'Università, si riserva la facoltà di installare presso le Residenze sistemi di sorveglianza a distanza per fini esclusivi di sicurezza, che possono anche prevedere la registrazione d'immagini. In caso di installazione di tali apparati si darà l'opportuna segnalazione secondo i termini previsti dalle vigenti normative, predisponendosi anche la necessaria modulistica informativa secondo quanto previsto in materia dalle normative comunitarie in materia.

Art. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE - RICONSEGNA ALLOGGIO

12.1 All'atto dell'ammissione, dove previsto, l'ospite dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero il cui ammontare è deciso in via discrezionale dall'Università o dal Gestore dei servizi alberghieri. Il gestore all'atto dell'assegnazione del posto letto ed al momento delle dimissioni dell'ospite alla verifica in contraddittorio degli arredi, corredi e materiali consegnati, redigendo al momento appositi verbali che dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate.

12.2 L'ospite, al termine del periodo di ospitalità, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.

12.3 L'ospite si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo, ove possibile, di 7 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale della Gestione. In caso di periodi di ospitalità inferiori ai sette giorni il preavviso dovrà essere di almeno 48 ore, ridotte a 24 per periodi di ospitalità inferiori ai tre giorni.

12.4 Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Ateneo o il Gestore si riserva di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatto in ogni caso salvo il diritto di agire per il recupero di maggiori somme non garantite dal deposito cauzionale.

12.5 In caso di danneggiamenti agli spazi comuni della Residenza, a seguito di atti vandalici ad opera di ignoti, tutti gli studenti/ospiti presenti al momento del verificarsi del danno potranno essere chiamati a concorrere al risarcimento dello stesso.

12.6 L'ospite può inoltre essere dimesso per: morosità, decadenza, motivi disciplinari, cessazione del diritto all'assistenza in caso di ospitalità in regime di diritto allo studio universitario.

12.7 L'ospite dimesso deve liberare la camera dalle cose di sua proprietà dopo che si sia esercitato su di esse il privilegio di cui all'art. 2760 C.C. Il personale addetto può disporre il ritiro degli oggetti abbandonati (saranno a disposizione degli aventi diritto per un anno dopodiché saranno ceduti a norma di legge, senza che l'Università od il Gestore dei servizi alberghieri possano essere ritenuti responsabili della loro custodia od eventuale danneggiamento). Dell'operazione e dell'eventuale apertura di armadi e cassetti sarà steso verbale da parte di un rappresentante della Gestione alla presenza di un rappresentante dell'Università.

12.8 Qualora dopo l'assegnazione del posto letto insorgano casi di incompatibilità (laurea, trasferimenti, revoca del posto ecc.) l'assegnatario deve dare tempestivamente le sue dimissioni. In caso contrario verrà applicata la tariffa della foresteria a partire dal verificarsi dell'incompatibilità fino al giorno delle effettive dimissioni.

Art. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

13.1 L'ospite che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento, tenendo comportamenti scorretti o arrecando danni alle cose e agli immobili dell'Ateneo, viene segnalato tempestivamente dal responsabile della Gestione al funzionario responsabile dell'Università, il quale provvederà a redigere contestazione scritta dell'addebito ed a notificarla all'inadempiente. Il destinatario della contestazione può presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni, naturali e consecutivi, dalla notifica dell'addebito.

In base agli accertamenti compiuti ed alle controdeduzioni formulate, il Funzionario preposto, qualora non rilevi alcuna infrazione, dispone l'archiviazione del provvedimento. In caso contrario, con proprio provvedimento, determina la sanzione da applicare.

- I provvedimenti disciplinari comminabili sono:

1. **Richiamo:** consiste in una contestazione scritta da parte del Funzionario Responsabile del Servizio preposto.

Avverso al richiamo l'ospite può presentare ricorso in forma scritta al Dirigente dell'Area cui appartiene il funzionario che ha redatto il richiamo.

2. **Allontanamento temporaneo dalla Residenza:** consiste nella sospensione del beneficio del posto alloggio fino ad un massimo di 30 giorni e viene adottato nei casi di gravi violazioni del Regolamento o qualora l'assegnatario subisca, nella sua permanenza nella Residenza, almeno due richiami scritti. La sospensione è adottata dal Dirigente dell'Area competente.

Avverso la sospensione lo studente può presentare ricorso in forma scritta al Direttore Generale dell'Ateneo.

3. Allontanamento definitivo dalla Residenza: consiste nella cessazione definitiva del beneficio di posto alloggio e viene adottato nei casi di gravi reiterate violazioni degli obblighi di comportamento, quando questi hanno provocato danno all'Ateneo o a terzi, o in presenza di più di una sospensione temporanea.

L'allontanamento definitivo è di competenza del Direttore Generale dell'Ateneo.

Avverso tale sanzione lo studente può avanzare ricorso in forma scritta al Rettore.

13.2 Le violazioni poste in essere al presente Regolamento compiute da terzi autorizzati al soggiorno secondo le disposizioni di cui ai patti contrattuali in essere con il gestore dei servizi alberghieri saranno sanzionate direttamente dallo stesso, secondo principi di non discriminazione e parità di trattamento, dandone tempestiva comunicazione ai competenti Uffici dell'Università. Resta impregiudicato il diritto dell'Ateneo alla ripetizione del danno o alla segnalazione alle competenti Autorità di legge qualora tali violazioni ne dovessero dare causa.

Art. 14 – SOSPENSIONE CAUTELARE

14.1 In presenza di un fatto ritenuto di particolare gravità l'ospite potrà essere sospeso in via cautelare dai benefici anche prima che sia terminato il procedimento disciplinare.

14.2 Per gli studenti ospitati in regime di diritto allo studio universitario, la sospensione cautelare è disposta dal Dirigente d'Area ed avverso alla stessa è concesso ricorso in forma scritta presso il Direttore Generale dell'Ateneo, che assumerà le proprie decisioni in merito entro il termine di tre giorni dalla notifica del ricorso. Lo studente che, successivamente, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nel beneficio, senza avere null'altro a pretendere sia dall'Università che dal Gestore dei servizi alberghieri.

14.3 Il Gestore dei servizi alberghieri provvederà in via autonoma, dandone informazione all'Università, dell'applicazione di tale provvedimento nei confronti degli ospiti dallo stesso autorizzati al soggiorno.

Art. 15 – RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

15.1 Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto con gli studenti alloggiati nelle Residenze universitarie è prevista in ogni Residenza l'elezione di Rappresentanti degli studenti, a qualsiasi titolo siano essi ospitati nella Residenza.

15.2 I Rappresentanti di ogni Residenza, per un n. massimo di 2 studenti, vengono eletti annualmente dall'Assemblea degli studenti. L'elezione deve avvenire di preferenza entro e non oltre il mese di Novembre. Entro 10 giorni dalla nomina i nominativi dei Rappresentanti eletti sono comunicati, per il

tramite del Gestore dei servizi alberghieri, ai competenti uffici dell'Università.

15.3 E' compito dell'assemblea degli studenti proporre i nomi dei referenti di piano per le situazioni di emergenze presso ciascuna Residenza.

Nel caso di mancanza di referenti l'Università, anche su indicazione del Gestore dei servizi alberghieri, si riserva il diritto insindacabile di procedere alla nomina di detti referenti fra gli studenti ospiti delle Residenze.

15.4 I rappresentanti hanno diritto di presentare all'Università, tramite i competenti Uffici, ed al Gestore dei servizi alberghieri interrogazioni scritte su problematiche relative alla propria Residenza ed ottenere risposta scritta entro 10 giorni.

15.5 L'attività dell'Assemblea è regolamentata in ogni sua forma dagli studenti che la compongono. Sono membri dell'Assemblea gli studenti ospiti di ciascuna singola Residenza.

Art. 16 – NORMA DI RINVIO

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme previste dal Bando di concorso per l'erogazione delle provvidenze in regime di diritto allo studio universitario, al contratto, ed ogni suo allegato, relativo alla gestione dei servizi alberghieri d'Ateneo, ed alle disposizioni di Leggi di P.S. in quanto applicabili ed ad ogni altra normativa comunque applicabile che regoli la convivenza in ambienti comunitari.

Art. 17 - PUBBLICAZIONE

17.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione al sito dell'Ateneo, secondo le forme e modalità previste dallo Statuto.

INDICE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Residenze universitarie

Articolo 2 - Norme di comportamento

Articolo 3 - Rapporti con il gestore dei servizi alberghieri

Articolo 4 - Diritti dei residenti

Articolo 5 - Doveri

Articolo 6 - Assenze

Articolo 7 - Malattie

Articolo 8 - Trasferimenti e mobilità interna

Articolo 9 - Utilizzo sale e spazi comuni

Articolo 10 – Visitatori esterni

Articolo 11 – Verifiche e controlli

Articolo 12 – Deposito cauzionale - Riconsegna alloggio

Articolo 13 – Provvedimenti disciplinari

Articolo 14 – Sospensione cautelare

Articolo 15 – Rappresentanza studentesca

Articolo 16 – Norma di rinvio

Articolo 17 - Pubblicazione

Il Dirigente proponente: dott. Marco Cavallotti
L'estensore. Dott. Eugenio Bollati



IL RETTORE
Maria Cristina Messa

